



REGOLAMENTO CONVITTO

PREMESSA

Obiettivo fondamentale dei convittori, accanto a quello della maturazione integrale della personalità, è quello di frequentare con profitto i corsi degli indirizzi scolastici prescelti.

La presenza annuale in convitto è collegata con gli impegni scolastici dei convittori e segue conseguentemente il calendario scolastico stabilito dagli Istituti Scolastici circa l'inizio, la fine dell'anno scolastico, la durata delle sospensioni delle attività scolastiche (vacanze natalizie, pasquali, ...).

La frequenza di Scuole o Istituti al di fuori dell'ambito cittadino è consentita alla condizione che i genitori esonerino il Convitto da ogni responsabilità relativa al raggiungimento, con mezzo pubblico, dell'Istituto di destinazione e al rientro in sede.

Ai convittori è assicurata un'offerta educativa 24 ore su 24. Allo studio pomeridiano, assistito sempre da personale educativo, vengono affiancate attività progettuali programmate.

Art. 1 DIRITTI DEI CONVITTORI

- Art. 1-1** Ricevere un'accoglienza e un'assistenza adeguate all'età.
- Art. 1-2** Vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
- Art. 1-3** Essere informato sulle norme che regolano la vita del Convitto.
- Art. 1-4** Salubrità e sicurezza degli ambienti.

Art. 2 DOVERI DEI CONVITTORI

- Art. 2-1** Il Convitto si configura come un'Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa.
- Art. 2-2** Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione terrà informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni.
- Art. 2-3** Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli Educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto.
- Art. 2-4** Il convittore è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale e ad assolvere gli impegni di studio;
- Art. 2-5** Il convittore deve curare con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, l'abbigliamento consono all'ambiente comunitario-convittuale, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della stanza assegnata. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il normale lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto tenere in camera fornelli elettrici, stufe elettriche, candele, incensi e medicinali, per garantire la sicurezza personale, nonché degli altri convittori.



Art. 3 COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.

Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della funzione.

In casi di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta o via mail, a conferire con singoli educatori, con il Collaboratore del Rettore o con il Rettore stesso.

Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività convittuale, si rimanda ogni eventuale proposta al Collegio degli educatori.

Art. 4 PERMESSI DI LIBERA USCITA

Art. 4-1 E' concesso ai convittori, siano essi minorenni o maggiorenni, di usufruire di permessi di uscita giornaliera (non nella fascia serale, salvo eccezioni autorizzate dal Rettore e/o suo collaboratore) di due ore, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì.

Il numero delle uscite sarà determinato come di seguito indicato:

convittori iscritti alle classi prime:	2 uscite settimanali a scelta;
convittori iscritti alle classi seconde:	3 uscite settimanali a scelta;
convittori iscritti alle classi terze:	4 uscite settimanali a scelta;
convittori iscritti quarte e quinte:	5 uscite settimanali.

È consentito chiedere ulteriori uscite infrasettimanali anche attraverso i seguenti canali:

1. via mail purché sia utilizzato il modello predisposto dalla Direzione;
2. prelievo da persona maggiorenne elencata nelle autorizzazioni firmate all'inizio dell'anno scolastico o segnalata per iscritto o eletta quale raccomandatario dai genitori con apposita richiesta;
3. richiesta telefonica al numero del centralino, contattando l'educatore di gruppo il quale annoterà sul registro di portineria gli estremi del richiedente, apponendo la propria firma e quella del custode di turno. Resta a descrizione dell'Educatore il controllo e l'autorizzazione.

In ogni caso sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità che da ciò possa scaturire.

La Direzione può revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori per motivi di ordine disciplinare e/o didattico.

Art. 4-2 E' data la possibilità di uscire, accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni (presenza di un altro educatore in convitto oppure uscita con tutti i convittori presenti).



Art. 5 PERMESSI PER ATTIVITA' ESTERNE

È consentito ai convittori di svolgere attività esterne (del tipo palestra, piscina, calcio, pallavolo, pallacanestro, conservatorio, scuola di musica ecc.) previa richiesta di un genitore, alla quale deve essere allegato il documento di iscrizione alla palestra o alla piscina, i giorni e gli orari che si intende utilizzare per tali attività.

Per quanto riguarda gli atleti che partecipano agli allenamenti e alle gare delle varie discipline; se minorenni dovranno essere prelevati da una o più persone nominate dai genitori, gli stessi apporranno la propria firma sul registro di portineria. Se maggiorenni devono produrre richiesta da parte dei genitori indicando i giorni e gli orari in cui gli allenamenti avranno luogo.

Art. 6 CHIUSURA DEL CONVITTO E RIENTRO IN FAMIGLIA

La durata dell'anno scolastico ed i periodi di vacanze sono stabiliti da apposito calendario scolastico. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del convittore che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, venendo personalmente a prelevare il convittore o depositando un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore di viaggiare da solo. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.

Il convitto rimane chiuso dalle ore 14:00 del sabato e di tutti i giorni prefestivi infrasettimanali e riapre alle ore 7:00 del giorno successivo al festivo.

Rimane chiuso altresì i giorni previsti dal calendario scolastico dell'Istituto.

È consentito ai convittori che frequentano il quinto anno e quindi dovranno sostenere gli Esami di Stato, di alloggiare in convitto nei giorni in cui dovranno sostenere le prove scritte a partire dalle ore 17:00 del giorno precedente previsto per la prima prova scritta e non oltre le ore 14:00 dell'ultimo giorno di tali prove.

È consentito il rientro in famiglia nei giorni non prefestivi previa richiesta telefonica di un genitore così come previsto dall'art. 4 punto 3; qualora il convittore dovesse lasciare il Convitto senza la richiesta del genitore e quindi senza l'autorizzazione dell'educatore di gruppo, quest'ultimo avviserà tempestivamente la famiglia dell'allontanamento arbitrario, preannunciando le sanzioni che il caso impone e, pertanto sia l'educatore sia l'Istituzione, sono esonerate da qualsiasi responsabilità che dalla circostanza dovessero scaturire.

Art. 7 AUTORIZZAZIONI RISPETTO ALL'INGRESSO E ALLA PERMANENZA NEI LOCALI DEL CONVITTO

Per l'accesso in convitto di persone esterne allo stesso (es. amici al di fuori del convitto) è necessaria l'autorizzazione del Rettore. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori all'interno dei locali del Convitto, se non in casi di necessità.



Art. 8 RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI

- Art. 8-1** Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad un'eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.
- Art. 8-2** Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore. Onde prevenire spiacevoli inconvenienti, ogni convittore è invitato a consegnare al Collaboratore del Rettore documenti, somme di denaro, ecc. con la possibilità di effettuare prelievi secondo la necessità, come da disposizione della famiglia. La custodia sarà in tal modo garantita, salvo eventi imprevedibili.
- Art. 8-3** La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati, ecc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli educatori.
- La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori, alla presenza degli stessi e dell'educatore in servizio.
- Art. 8-4** L'Istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità dei convittori, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangono le regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque il ricorso alla Commissione di Garanzia.

Art. 9 RETTA – ASSEGNAZIONE DEL POSTO

La retta è fissata in € 2010,00 (euro duemiladieci/00) per anno scolastico da pagare in tre rate:

- la prima rata entro la prima settimana dall'accesso in convitto;
- la seconda rata entro il 15 dicembre;
- la terza rata entro il 15 marzo.

Qualora i versamenti non vengano effettuati entro i termini indicati il lunedì successivo il convittore non sarà riammesso in Convitto.

Il posto in convitto viene assegnato seguendo la graduatoria formulata rispettando i criteri stabiliti dal CdA. Il posto è assegnato per l'intero corso di studi (fino al quinto anno). Successivamente all'assegnazione del posto in convitto, tutte le obbligazioni, si intendono tacitamente rinnovate per gli anni scolastici successivi se non espressamente disdette per iscritto entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente. La disdetta dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pzvc01000g@istruzione.it

Eventuali disdette pervenute dopo il termine stabilito (30 giugno), dovranno essere sottoposte a decisione del CdA che, valutate le motivazioni, deciderà se accoglierle o meno.

Gli educatori, per esigenze interne, durante l'anno scolastico, possono effettuare variazioni sull'assegnazione del posto.



N.B. La retta è relativa all'intero anno scolastico pertanto va versata interamente anche in caso di ritiro anticipato del convittore. Nessuna riduzione di retta può essere accordata per le assenze temporanee fatte per qualsiasi motivo.

Art. 10 DIVIETO DI FUMARE

Il divieto di fumare vige per tutti, in tutti gli ambienti di pertinenza del Convitto, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1, comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge.

Art. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 11-1 L'ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per i convittori. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare ad un convittore si applicano quelle previste nel presente regolamento. In assenza della commissione disciplinare spetta al Rettore - Dirigente Scolastico prendere decisioni ultime rilevate da segnalazioni scritte e documentate da parte del personale educativo.

La responsabilità disciplinare è personale.

Spetta agli educatori e ai collaboratori scolastici curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale.

Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento dei convittori all'interno dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze eccetera) e anche in ore extracurricolari.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

Art. 11-2 **Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.**

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Ai convittori è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come **primo strumento** atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:



1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il Convitto;
3. richiamo scritto (nota) con comunicazione alla famiglia;
4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.

I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività convittuale;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità ivi compreso il rientro dalla libera uscita;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, ecc.);
- abbigliamento non consono all'ambiente comunitario;
- allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali.

Art. 11-3 Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.

Il temporaneo allontanamento del convittore può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

• Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di:

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori del Convitto;
4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori del Convitto;
5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti (puntualità di rientro dalla libera uscita, ritardo allo studio pomeridiano, assenza in aula studio senza giustificato motivo, ecc);
7. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
9. allontanamento non autorizzato dal Convitto durante le attività convittuali;
10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

• Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di:



1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
2. molestie continuate verso i compagni o gli operatori del Convitto;
3. atti di violenza verso i compagni o gli operatori del Convitto posti in essere all'interno della struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
4. offese gravi alla dignità delle persone;
5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
6. atti e/o molestie di carattere sessuale.

• **Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal Convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. Nel caso di furto di oggetti di proprietà del Convitto o di altri è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni del Convitto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il semiconvittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà accertata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo di svolgere attività utili alla comunità del Convitto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore - Dirigente scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà il convittore interessato se maggiorenne, la famiglia se minorenni.

Le sanzioni di cui all'art. 11-2 sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui all'art. 11-3 sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il Collegio degli Educatori.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal convitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica.

Il provvedimento dell'allontanamento ha finalità educativa rivolta alla riflessione e tende al rafforzamento del senso del dovere e di responsabilità. Pertanto, a seguito di due provvedimenti disciplinari di cui al presente art. 11 conseguiti nel corso dell'anno, il Rettore D.S., sentito il parere del personale educativo, ha facoltà di non accettare la richiesta di riconferma del posto da convittore per l'anno successivo, per incompatibilità alla vita di convitto.



Art. 12 ASSISTENZA MEDICA

Al primo ingresso in Convitto è consegnata ai convittori una scheda contenente tutte le informazioni relative al loro stato di salute con eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. La scheda debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia deve essere consegnata all'infermiera. E' garantita l'assistenza sanitaria dall'infermiera presente in Convitto nella fascia oraria di servizio.

La Direzione verrà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio, che provvederà a comunicarlo alla famiglia. E' fatto divieto a tutti i convittori far uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e dopo avere informato gli educatori.

Art. 13 ORGANIZZAZIONE INTERNA

Al mattino l'educatore in servizio sveglia i convittori alle ore 7:00 (giorni feriali).

- a) Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami. I convittori sono tenuti a provvedere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della propria camera. A nessuno è consentito di rimanere arbitrariamente a letto.
- b) Il Convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l'educatore che informerà la Direzione e se necessario il personale sanitario.
- c) A nessuno è permesso la presenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute. I convittori che hanno necessità di accedere durante l'orario scolastico devono far riferimento al personale educativo che ne valuterà l'opportunità.

Art. 14 REFETTORIO

Il servizio di mensa funziona con il seguente orario:

- colazione ore 7:10 – 7:50 dal martedì al sabato;
- pranzo primo turno ore 13:15;
 secondo turno ore 14:15;
- cena ore 19:30.

A mensa è d'obbligo la più assoluta puntualità. I convittori si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto.

Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore che le riferirà al collaboratore del Rettore che a sua volta provvederà alla risoluzione. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell'educatore. E' fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, se non previa autorizzazione della Direzione.



Art. 15 STUDIO

I convittori che frequentano il Liceo annesso al Convitto devono quotidianamente fermarsi a studio presso il semiconvitto, con eventuali eccezioni di volta in volta concordate con gli educatori del Convitto.

Tutti i convittori che frequentano scuole esterne dopo il pranzo devono fermarsi nelle rispettive stanze per la pulizia post pranzo fino alle ore 15:00 come gli allievi che frequentano i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, 15:30 tutti gli altri.

Alle ore 15:00/15:30 tutti i convittori secondo i gruppi di appartenenza e con l'educatore in servizio in quel gruppo cominciano lo studio.

È consentito lo studio nella stanza solo ai convittori che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado su richiesta dei genitori e relativa autorizzazione del Rettore.

Durante lo studio:

- non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;
- non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini e altri dispositivi elettronici);
- è consentito prendere la parola previa alzata di mano e solo dopo l'autorizzazione dell'educatore;
- non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo ai compagni impegnati nelle attività di studio;
- non è consentito uscire dalla stanza studio senza l'autorizzazione dell'educatore;
- per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore.

Art. 16 SPORT

Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consigliano vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate all'interno del Convitto o, a richiesta, frequentate all'esterno. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettose delle persone e delle cose.

Art. 17 ATTIVITA' RICREATIVE

Durante la settimana nelle ore serali sono previste attività sportive, ricreative e culturali programmate ad inizio anno o stabilite di volta in volta. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

Art. 18 USO TV

È consentito, per ogni stanza, l'uso di un televisore di modeste dimensioni. Qualora lo stesso dovesse diventare motivo di disturbo, l'educatore provvederà alla rimozione e lo consegnerà in Direzione.



Art 19 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

ORARIO ANTIMERIDIANO

- ore 07:00 sveglia
- ore 07:10 colazione
- ore 08:00 tutti convittori si recano alle rispettive scuole.

ORARIO POMERIDIANO

- 15:00 ÷ 17:00 studio
- 17:00 ÷ 17:15 merenda
- 17:15 ÷ 19:00 studio

ORARIO SERALE

- 19:30 ÷ 20:00 cena
- 20:00 ÷ 20:30 i convittori in stanza per pulizia post cena
- 20:30 ÷ 22:30 attività ricreative e visione della tv
- 22:30 ÷ 23:00 in stanza e cura della persona

ORE 23.00 RIPOSO NOTTURNO

Art. 20 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto e alle Norme vigenti in materia di convitti sul territorio nazionale. Il presente Regolamento si compone di n. 20 articoli, entra in vigore dalla data di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.¹

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Potenza.

¹ **Regolamento Convitto**

Edizione gennaio 2024

Elaborato e deliberato dal Collegio degli Educatori il 4/12/2023 delibera n. 7

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18/1/2024 – Delibera n. xx

**ATTO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONVITTO**

Anno scolastico _____ / _____

_ l _ Sottoscritt _____ nato a _____ ,

il _____ Padre/Madre/Tutore del convittore _____ nato a

_____ il _____ , frequentante la classe _____ sez. _____ , presso il

dichiara di aver preso visione del Regolamento del convitto in tutti i suoi articoli, di accettarlo integralmente in tutte le sue parti e di sottoscriverlo per accettazione.

Potenza li _____

Il genitore
